

In terzo luogo la ricorrente fa valere che la convenuta avrebbe violato i principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza nel trattamento dei candidati, rifiutando di visitare l'imbarcazione di depurazione presentata dall'Ecoceane, contrariamente a quanto sarebbe stato accordato agli altri candidati. Inoltre, la convenuta avrebbe anche violato i suddetti principi non avendo disposto per l'audizione dell'Ecoceane da parte di un comitato di valutazione delle offerte, composto almeno da tre membri presenti per tutta la durata della riunione, conformemente all'art. 146 del regolamento n. 2342/2002/CE.

Infine, la ricorrente sostiene che l'EMSA ha commesso errori manifesti di valutazione.

(<sup>1</sup>) Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).

(<sup>2</sup>) Regolamento (CE, Euratom) della Commissione 23 dicembre 2002, n. 2342, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357, pag. 1), quale modificato dal regolamento (CE, Euratom) della Commissione 20 luglio 2005, n. 1261 (GU L 201, pag. 3).

## Ricorso proposto il 24 dicembre 2009 — TF1 e a./Commissione

(Causa T-520/09)

(2010/C 80/51)

*Lingua processuale: il francese*

### Parti

**Ricorrenti:** Télévision française (TF1) (Boulogne Billancourt, Francia), Métropole télévision (M6) (Neuilly-sur-Seine, Francia), Canal + SA (Issy-Les-Moulineaux, Francia) (rappresentanti: avv.ti J.-P. Hordies e C. Smits)

**Convenuta:** Commissione europea

### Conclusioni dei ricorrenti

— Annullare la decisione adottata dalla Commissione europea il 1° settembre 2009 nel procedimento amministrativo Aiuto di Stato C 27/09 (ex N 34/A/09 & N 34/B/09) — Sovvenzione di bilancio a favore di France Télévisions

(2010-2012) per la parte in cui decide di considerare compatibile con il Trattato CE, ai sensi del suo art. 82, n. 2, la sovvenzione di bilancio notificata per un importo di EUR 450 milioni per il 2009 a favore della France Télévisions;

— Condannare la Commissione ad avviare il procedimento formale di esame dell'aiuto previsto all'art. 108, n. 2, TFUE;

— Condannare la convenuta alle spese.

### Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto all'annullamento della decisione della Commissione 1° settembre 2009, C(2009) 6693 finale, adottata a seguito del procedimento previsto dall'art. 88, n. 3, CE (divenuto art. 108 TFUE), con cui la Commissione aveva considerato compatibile con il mercato comune una sovvenzione di bilancio per un importo massimo di EUR 450 milioni per il 2009 a favore della France Télévisions. Le ricorrenti chiedono in tale contesto l'avvio del procedimento formale di esame conformemente all'art. 108, n. 2, TFUE.

A sostegno della loro domanda, i ricorrenti deducono un motivo unico attinente al fatto che sussistevano serie difficoltà, dinanzi alle quali la Commissione sarebbe stata tenuta ad avviare il procedimento formale previsto all'art. 88, n. 2, CE (divenuto art. 108, n. 2, TFUE) e ad invitare le parti interessate a comunicarle le loro osservazioni.

Le ricorrenti fanno valere l'esistenza di indizi di serie difficoltà derivanti, da un lato, dalle circostanze del procedimento preliminare di esame e, dall'altro, dal contenuto della decisione impugnata.

La durata eccessiva del procedimento preliminare di esame, lo svolgimento del procedimento e l'entità dell'importo controverso sarebbero tali da rivelare l'esistenza di indizi di serie difficoltà relative alle circostanze del procedimento preliminare di esame.

L'esistenza di indizi di serie difficoltà relative al contenuto della decisione impugnata si fonderebbe su due elementi. Essa risulterebbe, da un lato, dal livello insufficiente di informazioni, o addirittura di informazioni inesatte, di cui la Commissione avrebbe disposto al momento della decisione impugnata e, dall'altro, dall'impossibilità per la Commissione di concludere nel senso della compatibilità dell'aiuto senza un'analisi approfondita, considerati i rischi strutturali di sovracompenzazione nella fattispecie.